Schema tipo - Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Committente e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Committente, nei limiti della somma garantita, indicata in calce al presente Schema tipo, al pagamento delle somme dovute dal Appaltatore per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara meglio indicata nella parte “Dati e contenuto della garanzia fideiussoria – cauzione provvisoria”.
Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Appaltatore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dai documenti di gara in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
c) cessa automaticamente qualora l’Appaltatore non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Appaltatore aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Committente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Committente al Garante, inviata nelle modalità previste dal successivo art. 6.

Qualora il bando o l’invito lo prevedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Committente e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del valore stimato dell'appalto ed il relativo valore è riportato in calce al presente Schema tipo.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i Fornitori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà, senza eccezioni, l'importo dovuto dall’Appaltatore entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Committente inviata per conoscenza

anche all'Appaltatore, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art 5 – Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Committente in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Appaltatore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Committente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante o a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in calce al presente schema tipo.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dall'Appaltatore all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato in calce al presente schema tipo.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Committente.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Committente, il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * *

DATI E CONTENUTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA - CAUZIONE PROVVISORIA

L'Appaltatore precisa di seguito i dati ed il contenuto della garanzia provvisoria stipulata nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Garanzia fideiussoria n. ……
Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)……
Appaltatore (Obbligato principale)……
C.F./P.I……
Sede: Via/p.zza…… n. civico……

Cap Prov……
Committente (Beneficiario)……..
Sede……
Descrizione oggetto contratto di appalto…….....
……
Luogo di esecuzione del contratto di appalto……....
Importo a base gara……
Somma garantita…….....% valore stimato dell'appalto
Data inizio garanzia fideiussoria (data presentazione offerta)
Data cessazione garanzia fideiussoria secondo quanto previsto al precedente art. 2.
Premio/commissione regolato secondo disposizioni del Garante:
……
……
……
……
Le comunicazioni al Garante dovranno essere effettuate con raccomandata al seguente indirizzo……
oppure a mezzo pec……

L'Appaltatore ed il Garante con la sottoscrizione della presente fideiussione accettano le condizioni sopra riportate.

L'Appaltatore Il Garante

Sottoscritto in __ copie ad un solo effetto il